Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA

1/7

OGGETTO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

AGGIORNAMENTO

1 GIUGNO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 conv con modifiche nella L. 24.4.2020 n. 27 DL 2.3.2020 n. 9

DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio")

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
RACCOLTE ANNUALI
RA 2020
DL n. 18-2020 CORONAVIRUS

CODICE CLASSICAFICAZIONE
10
010
010
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 28/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E GLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

CIRCOLARE 50/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – SOSPENSIONI E PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E GLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Il decreto legge 19.5.2020 n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020), anche noto come decreto legge rilancio, ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l'attività dell'amministrazione in vista della ripresa e dell'auspicato ritorno alla normalità, dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure "conservative", sotto l'imperio dell'emergenza quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.

Non è prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da atti impositivi. Come si evidenzierà, detta sospensione opera solo per determinate tipologie di atti, come avvisi di addebito INPS e cartelle di pagamento.

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA

2/7

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

I versamenti che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 (il termine, in origine, era fissato al 31.5.2020, ed è stato posticipato dall'art. 154 del DL 34/2020) sono prorogati al 30.9.2020 se derivanti dagli avvisi di cui all'art. 29 del DL 78/2010 (art. 68 del DL 17.3.2020 n. 18).

Trattasi degli avvisi di accertamento emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP o altri comparti impositivi minori, la cui disciplina di riferimento rinvia a quella delle imposte sui redditi. Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis - 3-sexies del DL 16/2012) e per gli accertamenti dei tributi locali, esecutivi dall'1.1.2020 in ragione dell'art. 1 co. 792 della L. 160/2019. Anche le ingiunzioni fiscali ex RD 639/10 beneficiano della proroga.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, in modo inaspettato, ha fornito una interpretatio abrogans dell'art. 68 del DL 17.3.2020 n. 18, giungendo ad affermare che per gli accertamenti esecutivi non si applica la proroga sino al 30.6.2020 (ora 30.9.2020).

Ciò in quanto si verificherebbe una discrasia temporale tra il termine per il pagamento e il termine per il ricorso (sospeso dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del DL 18/2020), dovendosi considerare che per gli accertamenti esecutivi il pagamento, come prevede l'art. 29 del DL 78/2020 deve avvenire proprio entro il termine per il ricorso.

Nella circolare, in breve, si specifica (altresì per i c.d. "atti impoesattivi secondari", come ad esempio quelli emessi per riscuotere le somme derivanti da sentenza), che opera la sola sospensione dell'art. 83 del DL 18/2020.

AVVISI DI ADDEBITO INPS

I termini di pagamento derivanti dall'art. 30 del DL 78/2010 sono sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2020 (il termine, in origine, era fissato al 31.5.2020, ed è stato posticipato dall'art. 154 del DL 34/2020).

Trattasi degli atti mediante i quali l'INPS recupera i contributi previdenziali non versati, a prescindere dalla ragione dell'omissione (mancato versamento, evasione).

Il pagamento dovrà avvenire entro il 30.9.2020 in unica soluzione, essendo comunque possibile la dilazione delle somme ex art. 19 del DPR 602/73.

Non fruiscono di alcuna sospensione dei termini di versamento gli atti mediante i quali i diversi enti di previdenza, come ad esempio le Casse professionali, intimano il pagamento dei contributi. Salvo, naturalmente, ciò rientri in altre proroghe/sospensioni disposte dal DL 17.3.2020 n. 18 o l'intimazione avvenga tramite cartella di pagamento.

CARTELLE DI PAGAMENTO

Sono postergati al 30.9.2020 i termini di pagamento scadenti dall'8.3.2020 al 31.8.2020 (il termine, in origine, era fissato al 31.5.2020, ed è stato posticipato dall'art. 154 del DL 34/2020) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione.

Può anche trattarsi di entrate non tributarie, dunque la sospensione opera a prescindere da quale sia l'ente che ha formato il ruolo (Agenzia fiscale, Cassa di previdenza professionale, Ente locale) nonché dalla natura giuridica del ruolo stesso (non ha rilevanza che esso sia ordinario oppure straordinario).

Dottori Commercialisti Associati adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA

3/7

Rimane ferma la possibilità di dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73, e la domanda, per evitare azioni esecutive/cautelari, andrà presentata entro il 30.9.2020 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 30.4.2020).

ALTRI ATTI IMPOSITIVI

Di seguito si riportano i termini previsti anche per altri atti impositivi.

AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE IN TEMA DI IMPOSTE D'ATTO

L'art. 149 co. 1 e 5 del DL 34/2020 posticipa al 16.9.2020 i termini di pagamento di alcune tipologie di avvisi di accertamento/liquidazione in tema di imposte d'atto (elencati nella tabella di cui in prosieguo), a condizione che, in origine, il termine scadesse tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

Gli avvisi di liquidazione non indicati nella norma non beneficiano di alcuna proroga: si pensi alla riqualificazione degli atti ai sensi dell'art. 20 del TUR, oppure al recupero dell'imposta di registro proporzionale corrisposta in misura fissa.

Pure il recupero delle varie agevolazioni previste dal sistema (prima casa, piccola proprietà contadina) non beneficia della sospensione, così come gli accertamenti di valore. In relazione a questi ultimi atti, solo se si fruisce dell'acquiescenza opera la sospensione, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del DL 18/2020, dei termini per il ricorso (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 2.4).

A ulteriore complicazione di ciò, si evidenzia che, per gli atti definibili mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, se il termine scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, il ricorso può essere notificato entro il 16.9.2020, e tale proroga riguarda anche i versamenti (nel dubbio, è bene non tenerla però in considerazione).

AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 149 co. 1 e 5 del DL 34/2020 posticipa al 16.9.2020 i termini di pagamento degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta a condizione che, in origine, il termine scadesse tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020. Si tratta, di norma, degli atti mediante i quali vengono recuperati, per le più varie ragioni, i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione, o le compensazioni indebite.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

AVVISI BONARI

I pagamenti derivanti da avvisi bonari (strumentali a fruire della definizione ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97), se scadono tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, possono avvenire entro il 16.9.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 144 co. 1 e 2 del DL 34/2020).

Si tratta sia del pagamento della prima rata/totalità delle somme (il quale deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso bonario) sia delle rate successive, che, per effetto dell'art. 3-bis co. 2 del DLgs. 462/97, scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

Dottori Commercialisti Associati adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA

4/7

Bisogna prestare attenzione al fatto che viene posticipata solo la rata che scadrebbe tra 1'8.3.2020 e il 31.5.2020.

Anche la prima rata, se scade tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, slitta al 16.9.2020. Non è però chiaro se la seconda rata, così come le successive, debbano essere computate con riferimento al termine originario o al termine posticipato.

Tipologia di atto	Sospensione	Termine di pagamento
Accertamenti esecutivi	9.3.2020 - 11.5.2020	Segue quello per il ricorso (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5)
Accertamenti tributi locali	8.3.2020 - 31.8.2020	30.9.2020 (salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali)
Avvisi di addebito INPS	8.3.2020 - 31.8.2020	30.9.2020
Cartelle di pagamento	8.3.2020 - 31.8.2020	30.9.2020
Avvisi bonari (liquidazione automatica/controllo formale)	8.3.2020 - 31.8.2020	16.9.2020
Accertamenti/avvisi di liquidazione non menzionati nell'art. 149 del DL 34/2020	Nessuna	60 giorni dalla notifica dell'atto
Avvisi di liquidazione (registro, successioni) per i fabbricati non iscritti in Catasto	9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020
Avvisi di liquidazione per omessa registrazione degli atti	9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020
Avvisi di liquidazione per omesso versamento imposta di registro, ipocatastali in occasione della dichiarazione di successione, imposta sulle donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta sulle assicurazioni	9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020
Avvisi di recupero dei crediti d'imposta	9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020

ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTI

DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Le dilazioni derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, disciplinate dall'art. 19 del DPR 602/73, se in essere all'8.3.2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 31.8.2020, decadono non, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di cinque rate consecutive, ma di dieci (art. 154 del DL 34/2020).

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA

5/7

Si tratta di una misura di favore che esplica efficacia per tutto il periodo di durata della dilazione, quindi per 72 mesi (dilazione ordinaria) o per 120 mesi (dilazione straordinaria)..

Sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2020

Dovrebbero essere sospesi i versamenti di rate che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020; il pagamento di tali rate deve avvenire entro il 30.9.2020.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

I pagamenti derivanti da accertamento con adesione, se scadono tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020, possono avvenire entro il 16.9.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 149 co. 1 e 3 del DL 34/2020).

Si tratta sia del pagamento della prima rata/totalità delle somme (il quale deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) sia delle rate successive, che, per effetto dell'art. 8 del DLgs. 218/97, scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, che scadono il 16 di ciascun mese.

Bisogna prestare attenzione al fatto che viene posticipata solo la rata che scadrebbe tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020. Sono quindi fuori dalla proroga le adesioni sottoscritte dal 12.5.2020 in poi, posto che il termine per il versamento, di venti giorni ex art. 8 del DLgs. 218/97, entro cui pagare la prima rata/totalità delle somme viene a scadere il giorno 1.6.2020.

Anche la prima rata, se scade tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020, slitta al 16.9.2020. Non è però chiaro se la seconda rata, così come le successive, debbano essere computate con riferimento al termine originario o al termine posticipato.

DILAZIONI DERIVANTI DALLA C.D. "PACE FISCALE" (DL 119/2018)

L'art. 149 co. 4 del DL 34/2020 prevede una proroga al 16.9.2020 delle rate, scadenti dal 9.3.2020 al 31.5.2020,

derivanti da:

- definizione degli avvisi di accertamento (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione degli accertamenti con adesione (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione degli inviti al contraddittorio (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione dei processi verbali di constatazione (art. 1 del DL 119/2018);
- definizione delle liti pendenti (art. 6 del DL 119/2018);
- definizione per le società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 7 del DL 119/2018).

La rata prorogata può essere pagata in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese. Rimangono fermi i termini di pagamento delle rate successive, ad esempio quella che scade il 31.8.2020; non è prevista una rimessione in termini per le rate scadute prima del 9.3.2020.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO/STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Le diverse forme di rottamazione dei ruoli disciplinate dall'art. 3 del DL 119/2018, così come il saldo/stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 co. 145 ss. della L. 145/2018), perdono efficacia se si verifica un omesso, tardivo oppure insufficiente versamento di una qualsiasi delle rate.

Dottori Commercialisti Associati adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA 6/7

Per tutte le rate che scadono nel corso del 2020, incluse quelle della rottamazione ex art. 5 del DL 119/2018 per risorse proprie UE/IVA all'importazione (per la rottamazione dei ruoli le rate, a seconda della tipologia, possono scadere/sono scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre; per il saldo e stralcio il 31 marzo, il 31 maggio come da proroga ex DL 18/2020 e il 31.7), il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire entro il 10.12.2020.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, e non si applica, alla scadenza del 10.12.2020, la tolleranza dei cinque giorni di cui all'art. 3 co. 14-bis del DL 119/2018 (art. 154 del DL 34/2020).

Se si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio (quindi per ogni inadempienza, ferma restando la tolleranza dei cinque giorni, relativa a qualsiasi rata), non solo riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, ma non può più essere concessa la dilazione dell'art. 19 del DPR 602/73.

Relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è verificata la perdita di efficacia della rottamazione, può tuttavia essere accordata la dilazione (art. 154 del DL 34/2020).

Fattispecie	Termine ordinario	Proroga
Rottamazione dei ruoli	Per tutto il 2020	10.12.2020 senza dilazione
Rottamazione dei ruoli (risorse proprie UE e IVA all'importazione)	Per tutto il 2020	10.12.2020 senza dilazione
Saldo e stralcio omessi versamenti	Per tutto il 2020	10.12.2020 senza dilazione
Definizione delle liti pendenti	Dal 9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020, pagabile in 4 rate mensili di pari importo
Definizione delle SSD e delle ASD	Dal 9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020, pagabile in 4 rate mensili di pari importo
Definizione degli accertamenti	Dal 9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020, pagabile in 4 rate mensili di pari importo
Definizione dei verbali di constatazione	Dal 9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020, pagabile in 4 rate mensili di pari importo
Definizione degli accertamenti con adesione/inviti al contraddittorio	Dal 9.3.2020 al 31.5.2020	16.9.2020, pagabile in 4 rate mensili di pari importo

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA

Per effetto dell'art. 157 del DL 34/2020, sono previste alcune proroghe dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

Per gli atti notificati dall'1.1.2021 (atti impositivi, avvisi bonari, cartelle di pagamento), non spettano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73, per il periodo compreso tra l'1.1.2021 e il giorno di notifica dello stesso.

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2020

PAGINA

7/7

Fattispecie	Ambito temporale	Note
Dilazioni dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73)	In essere all'8.3.2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 31.8.2020	Scadono per il mancato pagamento di 10 (e non 5) rate, anche non consecutive
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 48-bis del DPR 602/73)	Sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2020	Il pagamento avviene salvo ci sia stato già il pignoramento
Compensazione volontaria con crediti d'imposta (art. 28-ter del DPR 602/73)	Per tutto il 2020	Non opera
Termini di decadenza di avvisi di accertamento, contestazione/irrogazione sanzioni, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta	Se scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020	Possono essere notificati entro il 31.12.2021
Termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (liquidazione automatica)	Anno d'imposta 2017	Scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022
Termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (controllo formale)	Anni d'imposta 2016 e 2017	Scadono non il 31.12.2021/31.12.2022 ma il 31.12.2022/31.12.2023

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI (Un associato) dott.ssa Adriana ADRIANI